



LAVORO Euroconference

Edizione di giovedì 22 febbraio 2024

NEWS DEL GIORNO

[Inpgi: novità di inizio anno](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Agenzia Entrate: regime di detraibilità delle spese sanitarie pagate dal fondo](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Inps: recepimento delle nuove aliquote fiscali per il pagamento delle pensioni](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

[Conseguenze del ritardo nell'adozione del provvedimento disciplinare](#)
di Redazione

BLOG

[Il blocco delle merci non è sciopero](#)
di Evangelista Basile



NEWS DEL GIORNO

Inpgi: novità di inizio anno

di **Redazione**

L'Inpgi, con 3 circolari pubblicate in concomitanza in data 7 febbraio 2024, fornisce i chiarimenti circa gli aspetti previdenziali e contributivi per l'anno 2024.

In particolare, la [circolare n. 1/2024](#) fornisce le aliquote contributive relative alla gestione separata inerenti ai giornalisti che svolgono la loro attività in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

La circolare distingue coloro che sono iscritti ad altre gestioni obbligatorie, ovvero alla sola gestione separata.

Nel primo caso l'aliquota totale è pari al 28,00 % di cui un terzo a carico giornalista – collaboratore e due terzi a carico committente

La circolare, poi, passa in rassegna l'importo della somma dovuta a titolo di assicurazione contro gli infortuni, pari a 6,00 euro mensili.

La stessa circolare fissa i massimali di retribuzione annua entro la quale è dovuto il versamento contributivo, nonché la soglia minimale.

La [circolare n. 2/2024](#) fissa, invece, le aliquote contributive da applicare nei confronti dei giornalisti che svolgono la professione in qualità di autonomi, nei confronti dei quali è prevista un'aliquota pari al 12 %, elevata al 14 % nei confronti di coloro che presentano un reddito professionale netto superiore a 24.000,00 euro.

La stessa circolare n. 2/2024 fissa poi i minimali di contribuzione nonché il termine entro il quale inviare la comunicazione reddituale rispetto ai redditi prodotti nell'anno 2023 (entro il 30 settembre 2024).

Seminario di specializzazione

**Deflagranti pronunce in materia
retributiva. Analisi e prospettive**

Scopri di più



Agenzia Entrate: regime di detraibilità delle spese sanitarie pagate dal fondo

di Redazione

L'Agenzia delle Entrate, con [risposta ad interpello 43/2024](#), fornisce chiarimenti in merito alla detraibilità delle spese sanitarie pagate direttamente dal fondo di assistenza sanitaria.

In particolare, il quesito alla base dell'interpello viene avanzato dal coniuge, erede del defunto in precedenza iscritto al fondo dirigenti aziendali, il quale dichiara che nell'anno successivo al decesso il fondo ha pagato direttamente ad una struttura sanitaria una fattura in realtà intestata al defunto, a fronte di prestazioni sanitarie rese nei confronti dello stesso nell'anno precedente.

La domanda posta riguarda la possibilità di detraibilità delle citate spese nel contesto della dichiarazione dei redditi del defunto, nell'anno di emissione della fattura, ovvero in quello precedente.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate precisa che non è possibile portare in detrazione le citate spese nell'anno precedente rispetto a quello di sostenimento delle spese nel contesto della dichiarazione dei redditi presentata dagli eredi in quanto la detraibilità è correlata secondo il principio di cassa nell'anno in cui le stesse risultano pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.



Inps: recepimento delle nuove aliquote fiscali per il pagamento delle pensioni

di Redazione

L'Inps, con [messaggio 20 febbraio 2024, n. 755](#), fornisce le indicazioni inerenti all'impatto delle nuove aliquote fiscali ai fini della liquidazione delle pensioni.

Viene richiamato il dettato dell'articolo 1, comma 1, D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 che ha introdotto per l'anno d'imposta 2024 dei nuovi scaglioni di imposta:

- 23 % per redditi fino a 28.000,00 €;
- 35 % per redditi superiori a 28.000,00 € e fino a 50.000,00 €;
- 43 % per redditi superiori a 50.000,00 €.

Il messaggio precisa che i nuovi scaglioni saranno recepiti a partire dal rateo di pensione in pagamento a marzo 2024, sul quale saranno conguagliate anche le differenze per le mensilità pagate a gennaio e febbraio 2024.



Conseguenze del ritardo nell'adozione del provvedimento disciplinare

di **Redazione**

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 29 dicembre 2023, n. 36427, ha stabilito che la violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, stabilito dalla contrattazione collettiva, è idonea a integrare una violazione della procedura di cui all'articolo 7 st. lav., tale da rendere operativa – ove la sanzione sia costituita da un licenziamento disciplinare – la tutela prevista dall'articolo 18, comma 6, dello stesso Statuto, come modificato dalla L. 92/2012, a meno che il ritardo nella comunicazione del predetto licenziamento non risulti, con accertamento in fatto riservato al giudice di merito, notevole e ingiustificato, tale da ledere in senso non solo formale ma anche sostanziale il principio di tempestività, per l'affidamento in tal modo creato nel lavoratore sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto e per la contrarietà del ritardo datoriale agli obblighi di correttezza e buona fede.

Seminario di specializzazione

Esternalizzazione e contratti commerciali: appalto, contratto di rete

Scopri di più

Il blocco delle merci non è sciopero

di **Evangelista Basile**

Con la sentenza n. 4452 dello scorso 21 dicembre 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato illegittimo il comportamento sindacale volto al picchettaggio per il tramite del blocco di mezzi e persone.

Nel caso di specie, una società operante nella GDO ha convenuto in giudizio la sigla sindacale i cui iscritti avevano posto in essere ben 18 blocchi affinché venisse dichiarata l'illiceità di tale comportamento e venisse conseguentemente accertata la legittimità dei licenziamenti intimati dalla Società nei confronti dei lavoratori che avevano preso parte ai medesimi blocchi.

Il Tribunale ha dato ragione alla Società: dall'istruttoria (nonché dai verbali della Questura di Milano acquisiti agli atti) è infatti emerso che il blocco si è sostanziato in un impedimento fisico dell'ingresso/uscita dei mezzi e persone anche tramite vere e proprie reti di plastica arancione posizionate sul manto stradale o tramite l'intralcio degli stessi manifestanti.

A detta del Tribunale, il picchettaggio con blocco di mezzi e persone (diverso da quello cd. "persuasivo", che si riferisce al raggruppamento degli scioperanti nei pressi dell'ingresso dell'azienda con l'obiettivo di persuadere i non partecipanti allo sciopero ad aderirvi) non si trova con lo sciopero in rapporto di stretta strumentalità poiché la scriminante ex art. 51 c.p. dell'esercizio di un diritto opera solo a condizione che l'atto di esercizio del diritto rispetti i limiti che l'ordinamento pone a quest'ultimo: con il picchettaggio accompagnato dal blocco delle merci, i lavoratori impediscono invece materialmente l'attività dei trasportatori.

Secondo il Giudice, dunque, è impossibile ritenere lecito detto comportamento per diversi motivi: l'impossibilità di considerarlo come una forma di sciopero poiché costituito evidentemente da atteggiamenti "positivi"; il danno provocato all'impresa; la lesione del diritto di proprietà e di libertà di iniziativa economica; l'impossibilità per i dissenzienti di rendere la prestazione lavorativa.

Come costantemente affermato dalla Cassazione, infatti, il diritto di sciopero ex art. 40 Cost. non incontra limiti diversi da quelli propri della ratio storico sociale che lo giustifica e dell'intangibilità di altri diritti o interessi costituzionalmente garantiti. Di conseguenza, ne sono vietate le forme che assumano modalità illecite, in quanto lesive, in particolare, dell'incolumità e della libertà delle persone o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende.

Pertanto, deve ritenersi estraneo all'ambito di esercizio del diritto di sciopero, in quanto lesivo



del diritto del datore di lavoro a svolgere l'attività di impresa, il cd. blocco delle merci, consistente nell'impedire il transito delle merci da e per l'azienda agli ingressi dello stabilimento.

Special Event

Come scrivere una lettera di licenziamento

Scopri di più